

DELIBERA N. 637/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELE A DI ABBANELO ALFREDO SRL (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELE A”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 23 luglio 2010 n. 20/10/DICAM/UDIS – PROC. 20/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso in data 2 agosto 2010 e notificato in data 4 agosto 2010, a seguito di attività di monitoraggio d’ufficio effettuato in data 14 febbraio 2010 e di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti (oggi Lega Nazionale Professionisti Serie A) pervenuta in data 30 aprile 2010 (n. prot. 26640), con la quale si segnalava che l’emittente radiotelevisiva in ambito locale Tele A, della società Tele A di Abbaneo Alfredo Srl, nel corso del programma “Napoli Match” in data 24 gennaio 2010 aveva trasmesso la cronaca in diretta degli incontri disputati dalla SSC Napoli nel corso del campionato di Serie A Tim 2009/2010. A tal riguardo, rilevata l’impossibilità di reperire la registrazione della programmazione del 24 gennaio 2010, in quanto decorsi i termini di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si provvedeva a richiedere le registrazioni dei giorni 24 e 28 marzo 2010 e 4 aprile 2010. In particolare, si rilevava che dalla visione delle registrazioni del 24 marzo e del 4 aprile 2010 risultava che il programma oggetto di segnalazione non era stato trasmesso a causa di variazioni del calendario degli incontri calcistici, e si rilevava altresì quanto segue:

- in data 14 febbraio 2010, dalle ore 20.30 circa alle ore 22:24 circa, sull’emittente televisiva in ambito locale Tele A, della società Tele A di Abbaneo Alfredo Srl, è andata in onda la trasmissione di approfondimento sportivo “Napoli Match Palla al centro”: il programma consiste in una descrizione continua, a più voci e in diretta, dell’incontro calcistico Napoli - Inter vissuto, dagli inviati allo stadio, con grande enfasi e concitazione. La descrizione pedissequa delle azioni di gioco che avvengono durante la partita è intervallata da commenti sul mercato calcistico, sullo stato dei giocatori e in generale sulla situazione delle squadre in classifica. In particolare, si riportano i seguenti estratti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: “*Risultato zero a zero. Grande partita del Napoli, la migliore vista fino ad oggi al San Paolo*” (21:24); “*Questi giocatori fanno moltissimi falli*”, “*Santon, il più giovane in campo, diciannove anni*”, “*Vedi, non riesce a girarsi, Samuel non riesce a girarsi, perché non lo sostituisce?*”. “*Attenzione ripartono, vedi la difesa, qui al San Paolo. Il Napoli però deve pressare, non deve aspettarli, non devono farli arrivare sulla tre quarti perché loro amano molto il fraseggio, amano molto giocare in continuazione e fraseggiare*”, “*Si buttano a terra e prendono i calci di punizione*” (21:25). “*Il boato del pubblico che accompagna una conclusione davvero sbilenca*”, “*Loro temono le nostre ripartenze*”, (21:28), “*No, no, a porta vuota è andato a incrociare l’interista sulla diagonale*”, “*Ha avuto due occasioni, è vero che ci è andato al volo ma sono due occasioni sprecate*”, “*C’era una voragine, è andato a colpo sicuro, il caso ha voluto che l’interista, facendo la diagonale, l’ha toccato e quindi l’ha mandata fuori*”, “*Arriviamo alla tre quarti e tiriamo, stiamo rinunciando proprio a servire la punta centrale*”, “*Perché la punta centrale non c’è mai all’appuntamento*” (21:31), “*Napoli che comunque sta*

finendo in crescendo”, “Napoli che sta cercando con Quagliarella, ogni posizione, super Quagliarella”, “Speriamo che Quagliarella riesca a fare uno di quei colpi, colpo Quaglia” (21: 32), “È finita, è finita, è stato comunque un primo tempo gradevolissimo, con il Napoli che ha sfiorato almeno tre volte il goal, ha colpito una traversa e l’Inter in una sola occasione si è portata in avanti” (21:34). Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo segue, dopo l’intervallo pubblicitario, una sintesi, da parte di uno dei tre inviati allo stadio: “Siete tornati in diretta dallo stadio San Paolo, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo del posticipo della ventiquattresima giornata di campionato, tra Napoli e Inter” (21:34), della prima parte dell’incontro calcistico, accompagnata da commenti sull’evoluzione del campionato in corso. Nel corso della trasmissione, ad essere inquadrati sono prevalentemente gli inviati, nell’intervallo, tuttavia, vengono anche trasmesse immagini “dei tanti anticipi di questo campionato” (21:41). “Intanto qui al San Paolo potevamo anche lasciare le immagini, giusto per il pubblico a casa, anche se (...) eventualmente ci sono anche i contributi delle altre partite, possiamo tranquillamente lasciarli sotto, anche perché noi siamo vigili su quello che accade al San Paolo”. Intanto l’Inter ha sostituito Muntari in odor di squalifica” (21:51), “Bravo De Sanctis, intanto l’Inter va a fare il primo tiro di questo secondo tempo con De Sanctis” (21:52), “Intanto l’Inter cerca di addormentare questa partita”, “Ancora intanto l’Inter in avanti che cerca di approfittare dei rimpalli in area di rigore” (21:55), “C’è un giocatore dell’Inter che sta facendo riscaldamento, che ha qualcosa da ridire al guardalinee” (21:57). In ripetuti momenti (21:21; 21:31; 21:52; 22:00; 22:13), l’inquadratura riprende l’immagine della classifica, così come risultava alla ventiquattresima giornata del campionato. “Intanto dopo dieci minuti dalla ripresa il risultato è fermo sullo zero a zero. Si combatte molto, la partita è sicuramente molto bella nonostante il campo scivoloso, dinamica la partita, soprattutto perché c’è un Napoli che impone grande ritmo alla gara” (22:01), “L’Inter vuole portare via il pari” (22:03), “Napoli che adesso sta cercando con estrema calma di riprendere palla” (22:06), “L’arbitro però non riesce a tener d’occhio questa vicenda di Quagliarella che viene pizzicato, una volta da uno, una volta da un altro”(22:07) “È dalla cintola in su che Mazzarri vuole muovere qualcosa” (22:07) “Un grandissimo De Sanctis”, “La statua di San Gennaro è stata sostituita momentaneamente con quella di De Sanctis” (22:07), “Una grande conclusione al volo di Samuel, alla quale ha detto semplicemente no De Sanctis. Prima grande palla goal di De Sanctis” (22:08), “Fallo di Gargano, fallo pieno, la palla torna in campo” (22:11), “E il Napoli riparte, Napoli all’arrembaggio, forza ragazzi” “Tira, tira!” (22:13), “L’Inter soffre in silenzio, bravo bravo, superlativo Grava, bravo, da nazionale, Lippi, Grava in nazionale!”(22:14), “Lo cambiava, cosa ti avevo detto, che lo avrebbe cambiato Samuel, perché non riesce a muoversi” (22:16), “Ultima fase, dunque, di questo secondo tempo, con il Napoli fermo sullo zero a zero, ma tutto naturalmente è possibile”, voci fuori campo “Bravo, bravo” (22: 22), “E no, Zanetti dai, riposati un poco” (22:24);

- in data 28 marzo 2010, dalle ore 14.51 circa alle ore 17 circa, sull'emittente televisiva in ambito locale Tele A della società Tele A di Abbaneo Alfredo Srl, è andato in onda, come da registro dei programmi, la trasmissione di approfondimento sportivo "Napoli Match Palla al centro". La linea editoriale della trasmissione si discosta rispetto alla puntata del 14 febbraio 2010 sopra descritta, essendo incentrata, più che sulla cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco (in genere contraddistinta dalla particolare enfasi del cronista e dalla concitazione del linguaggio, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgere delle azioni - anche rispetto alle aspettative di coinvolgimento e di descrizione in tempo reale delle azioni di gioco da parte degli ascoltatori tifosi), sul mero commento degli avvenimenti in campo e più in generale dell'andamento della squadra del Napoli nella stagione calcistica di riferimento, intervallato da finestre informative e aggiornamenti svolti rispettando sostanzialmente i limiti e le modalità di cui al disposto del decreto legislativo n. 9/2008 e della normativa regolamentare emanata dall'Autorità in materia di cronaca sportiva radiotelevisiva;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 16 settembre 2010, n. prot. 54409 e sentita la Società in audizione, in data 4 ottobre 2010, in cui la stessa ha asserito unicamente che il programma oggetto di contestazione si basa su commenti di opinionisti, e che l'emittente Tele A ha concluso in data 6 ottobre 2009 con la Lega Nazionale Professionisti un contratto di licenza dei diritti audiovisivi sportivi, acquisito agli atti del procedimento in sede di audizione, richiedendosi pertanto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva radiofonica, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della diffusione radiofonica e audiovisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla Società per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, il contratto da questa concluso in data 6 ottobre 2009 con la Lega Nazionale Professionisti non ha ad oggetto l'attribuzione dei diritti di cronaca degli incontri calcistici della squadra, ma, bensì, i diritti audiovisivi relativi alle immagini salienti e correlate da esercitarsi in chiaro, non in esclusiva, sulla piattaforma analogica digitale e/o digitale terrestre ed esclusivamente in ambito locale (costituito dalla Regione Campania) per la stagione sportiva 2009/2010. Le immagini salienti sono definite dal decreto n. 9/2008 all'articolo 1, lettera l), come le "*immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata*" mentre le "immagini correlate" sono definite dal medesimo articolo, alla lettera m), come "*le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle*

relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento". Il contratto stipulato con la Lega Nazionale Professionisti dispone esplicitamente, al punto 5.2, che "la Licenza ha per oggetto i diritti infra tassativamente individuati" ovvero i diritti di trasmissione di immagini salienti e correlate, con specifiche limitazioni temporali ivi riportate. Con riferimento alla diretta, è consentita dal contratto, al punto 5.2.3.1, la trasmissione in diretta "delle immagini degli spalti e delle eventuali interviste dalla tribuna stampa a partire da 1 ora e 30 minuti prima dell'inizio di ogni singola gara e in ogni caso fino alla conclusione della stessa. La licenziataria riconosce e dà atto che non è ricompresa nelle modalità di esercizio dei suddetti diritti ed è perciò tassativamente vietata la Tele Audiocronaca della gara, in diretta e/o differita, effettuata dallo stadio, dagli studi televisivi e/o da qualsiasi altra postazione" (enfasi aggiunta, ndr). È pertanto palese come il contenuto del diritto che la Società acquisisce in forza del citato contratto sia assai divergente dal diritto di effettuare cronaca in diretta degli incontri del Napoli, come verificatosi in data 14 febbraio 2010. Può, in sintesi, rilevarsi che, seppure la società Tele A di Abbanese Alfredo srl risulti assegnataria dei diritti audiovisivi di trasmissione delle immagini salienti e correlate delle partite del Napoli, tuttavia la cronaca in diretta dell'evento non rientra nelle modalità consentite di esercizio di tali diritti, così come stabilita dal contratto con cui l'assegnazione degli stessi è stata effettuata (ed anzi è da questo esplicitamente e tassativamente vietata) ed inoltre, essendosi ecceduti i limiti normativamente previsti per l'esercizio del diritto di cronaca, costituisce una violazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

- in secondo luogo, neppure può accogliersi l'eccezione avanzata dalla Società, la quale sostiene che il programma sia basato non sulla cronaca dell'evento sportivo ma su commenti degli opinionisti presenti sugli spalti. Come già accertato in sede di verbale e specificato in sede di contestazione della violazione, e come sopra riportato, infatti, la linea editoriale del programma andato in onda in data 14 febbraio 2010 si basa essenzialmente sulla cronaca pedissequa, enfatica e concitata delle azioni di gioco, svolta in tempo reale, in ciò discostandosi chiaramente da quanto consentito dalla normativa in materia di cronaca audiovisiva sportiva;
- in terzo luogo, con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della Società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso (e più favorevole) regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore

radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di favor per l'emittenza locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che l'emittente radiotelevisiva in ambito locale Tele A ha effettivamente trasmesso, in data 14 febbraio 2010, dalle ore 20.30 circa alle ore 22:24 circa, cronaca in diretta televisiva dell'incontro Napoli – Inter, in violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Tele A di Abbanedo Alfredo Srl deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere

alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.r.l. con sede legale in Napoli (80136), Via Benedetto De Falco, 16 esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Tele A", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 637/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 637/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola